

Penale Sent. Sez. F Num. 54155 Anno 2018

Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA

Relatore: CASA FILIPPO

Data Udienza: 27/07/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CAPARELLI IVAN nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 23/12/1972


avverso la sentenza del 04/12/2017 della CORTE APPELLO di LECCE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

udito il difensore

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke that curves upwards at the right end, followed by a smaller, more intricate flourish below it.

RITENUTO IN FATTO

1. CAPARELLI Ivan, per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza emessa in data 4.12.2017, con la quale la Corte di Appello di Lecce ha confermato la condanna inflittagli il 5.10.2016 dal Tribunale di Brindisi in ordine ai reati di cui all'art. 76, comma 3, D. Lgs. n. 159/2011, ritenuta la continuazione con i reati giudicati con le sentenze irrevocabili emesse dal medesimo Tribunale in data 10.7.2014 e 15.10.2014, applicando, con sentenza del 5.10.2016, la pena di 5 mesi di arresto in aumento rispetto a quella di 6 mesi di arresto irrogata con la pronuncia del 15.10.2014 e rideterminando la pena complessiva in un anno di arresto, comprensiva dell'aumento in continuazione per il fatto di cui alla sentenza del 10.7.2014.

1.1. Il ricorrente denuncia "violazione di legge, anche processuale, e difetto di motivazione".

Assume, in primo luogo, che nel caso di specie trovi applicazione l'art. 9 L. n. 689/81, in quanto la condotta del parcheggiatore abusivo è sanzionata in via amministrativa dall'art. 7, comma 15-bis, C.d.S., norma speciale che esclude il carattere delittuoso di quell'attività.

In conseguenza, atteso che il fatto su cui si fondava il provvedimento del Questore non è previsto dalla legge come reato, detto provvedimento non poteva ritenersi "legalmente dato" e doveva essere disapplicato dal Giudice penale, anche perché non risultavano emersi *aliunde* elementi sintomatici di pericolosità, men che meno con carattere di attualità, considerato che i precedenti valorizzati nel provvedimento amministrativo risultavano alquanto risalenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Giova premettere che, in tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, il Giudice non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, in quanto, in tal modo, eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull'atto amministrativo, mentre gli è consentito soltanto un sindacato di legittimità, consistente nella verifica della conformità del provvedimento alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosità (Sez. 1, n. 44221 del 17/9/2014, Chirila, Rv. 260897).

Con la conseguenza che è legittima da parte del giudice penale la disapplicazione del provvedimento amministrativo motivato soltanto sulla base di illazioni, congetture o meri sospetti e sulla astratta probabilità della commissione dei delitti, poiché l'ordine, alla cui violazione consegue l'illecito penale, deve essere fondato su indizi da cui desumere che il soggetto destinatario rientri in una delle categorie previste dall'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 (cfr. *ex multis* Sez. 1, n. 41738 del 16/9/2014, Rv. 260515).

L'ordine, infatti, deve essere adottato in presenza dei presupposti normativi e, segnatamente, emesso nei confronti di un soggetto appartenente ad alcuna delle categorie di cui all'art. 1 legge n. 1423/1956 e di cui sia stata esplicitata e motivata con adeguate argomentazioni fondate su concreti elementi di fatto, la sua pericolosità.

3. Ciò premesso, tale verifica non risulta essere stata svolta dalla Corte territoriale in conformità ai principi ora enunciati.

Invero, i Giudici salentini hanno erroneamente fondato il proprio sindacato di legittimità del provvedimento del Questore, valorizzando, pressoché esclusivamente, l'attività di parcheggiatore abusivo esercitata dal CAPARELLI, che integra non un reato, ma l'illecito amministrativo previsto dall'art. 7, comma quindici-bis, C.d.S. (Sez. 1, n. 47886 del 6/12/2011, Srioua, Rv. 251184).

Al riguardo, va stigmatizzato il procedimento inferenziale seguito dal Giudice *a quo* nell'adombrare modalità necessariamente estorsive di quella condotta, in conseguenza dell'utilizzo dell'espressione verbale "pretendendo" (del denaro dagli automobilisti), contenuta nel provvedimento amministrativo, espressione che, in assenza di ulteriori specificazioni atte ad accreditarne una connotazione marcatamente intimidatoria, non può essere interpretata come univocamente riconducibile alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 629 cod. pen., lasciando residuare il dubbio che possa essere rimasta contenuta nei confini della richiesta semplicemente insistente o petulante.

Costituendo la descritta condotta, integrante un illecito amministrativo, l'asse portante del provvedimento del Questore di Brindisi a giustificare la pericolosità sociale dell'odierno ricorrente, detto provvedimento avrebbe dovuto essere disapplicato dalla Corte di merito in quanto non legalmente dato.

4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio perché il fatto - privo dell'elemento presupposto - non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma, il 27 luglio 2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente ✓